



TRIBUNALE DI PERUGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, in persona del G.O.T. Dott. Fulvio Dello Iacovo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 702 bis ss. c.p.c., a scioglimento della riservata assunta in data 13.06.2018, nella causa iscritta al n. 7199/2016 RGAC, promossa

DA

[redacted], nato in Senegal il [redacted] e te in Perugia alla Via [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti;

- Ricorrente

CONTRO

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia-, in persona del suo I.r.p.t., domiciliata in Perugia alla Via Colomba n. 2;

- Resistente

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D. lgs. n. 25/2008.

Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 02.11.2016, l'odierno ricorrente impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Firenze -Sez di Perugia- che, con provvedimento del 17.08.2016, notificato il 03.10.2016, aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale, neppure riconoscendo allo stesso il diritto di protezione per motivi umanitari.

Esponeva che la resistente Commissione aveva errato nel ritenere non credibile il racconto del ricorrente, in particolare laddove ne aveva messo in dubbio la provenienza della città di Ziguinchor; così come superficiale era stata la valutazione circa la sussistenza della situazione di guerriglia nella zona del Casamance.

Chiedeva, pertanto, riconoscersi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, per il riconoscimento della protezione per motivi umanitari, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Si costituiva la resistente mediante deposito di note e documenti in data 27.02.2017, e chiedendo il rigetto del ricorso, per le medesime motivazioni poste a base del provvedimento amministrativo impugnato.

All'udienza del 13.03.2017 il ricorrente, assunto a libero interrogatorio, confermava sostanzialmente il racconto esposto innanzi alla Commissione resistente e raccontava di aver vissuto prevalentemente nella città di Ziguichour e, per motivi di lavoro, si recava spesso nelle città e paesi limitrofi, svolgendo l'attività di imbianchino; nel corso di alcune delle trasferte per motivi di lavoro, era spesso testimone di attacchi e comportamenti violenti dei ribelli del MFDC; in alcune occasioni, ne era stato addirittura protagonista, rimanendo sequestrato, picchiato e derubato.

A causa del timore conseguente agli episodi vissuti, aveva deciso di abbandonare il Senegal, allontanandosi da casa senza neppure darne comunicazione alla moglie, che poi riparava presso l'abitazione del padre ad una trentina di chilometri di distanza dalla precedente abitazione, nella città di Kolla; riferiva di essere troppo terrorizzato per pensare di stabilirsi anch'egli a Kolla con la propria famiglia.

Sosteneva che un rientro in Patria era da escludere, permanendo il timore di essere nuovamente vittima delle aggressioni dei ribelli che, per aumentare la loro zona di influenza, avrebbero persino potuto attaccare la città di Kolla.

Produceva, in corso di causa, a tanto autorizzato dal Giudice, documentazione attestante il suo buon livello di conoscenza della lingua raggiunto in Italia, nonché la fattiva partecipazione a progetti di volontariato e grande capacità e desiderio di integrazione.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto con i limiti di cui in motivazione.

Le vicende riferite in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, e sostanzialmente confermate innanzi al Tribunale, per quanto possibili, non assurgono, a parere del giudicante, ad un elevato grado di credibilità.

Dubbi permangono sia in relazione alla reiterata (e consapevole) esposizione ai presunti e frequenti attacchi dei ribelli in danno del ricorrente (il quale, nonostante la paura, continua a frequentare zone a rischio); sia il fatto che -pur potendo trasferirsi con la

famiglia in una zona tranquilla (Kolla, città natale della moglie)- il ricorrente dichiara di non averci pensato perché troppo terrorizzato; così come anomala è la circostanza di non aver comunicato alla moglie la volontà di fuggire dal Senegal.

Ancor meno attendibile è la dichiarata paura di rientrare in Patria, finanche a Kolla, per timore che i ribelli possano allargare la propria zona di influenza anche colà; timore ritenuto attuale nonostante la situazione del Casamance sia fortemente migliorata nel corso degli ultimi anni.

In prima battuta, deve rilevarsi che il ricorrente ha chiesto l'adozione di un provvedimento di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/2007; in subordine di protezione per motivi umanitari.

Orbene, considerato che il procedimento de quo ha ad oggetto la verifica delle condizioni per il riconoscimento dello status di una persona (e non, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo sottostante), appare intanto opportuno decretare l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Secondo il disposto di cui all'art. 14 d. lgs. 251/07, è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 del d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Nel contesto regionale, i vari gruppi ribelli operanti nella regione del Casamance, non rappresentano un Gruppo non statale che controlla una parte consistente del territorio; si è in presenza di gruppi rivoltosi rispetto ai quali la Autorità costituita non ha mai tollerato la esistenza, continuando nella attività di repressione; peraltro l'attività di



contrapposizione (già in passato definito a bassa intensità) si è ulteriormente diradata per intensità ed è in via di progressivo esaurimento.

Tanto si evidenzia alla luce delle informazioni più recenti acquisite dalle principali fonti (Report Amnesty International, resoconti della Farnesina).

Cosicchè i timori denunciati dal ricorrente, e correttamente inquadrati nel contesto socio-politico della regione, non sono certamente riconducibili al danno grave, così come considerato dalla superiore normativa, in particolare dall'art. 14 lett. C).

Sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, della protezione per motivi umanitari.

Non vi è dubbio che la situazione descritta, pur non integrando gli estremi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, è comunque fonte giustificata di preoccupazione per la incolumità e sicurezza personale.

Inoltre, il percorso di inserimento nel contesto che lo ha accolto, provato dagli attestati prodotti in corso di causa, depongono in senso favorevole alla particolare capacità e volontà del richiedente di integrarsi nella nuova realtà in cui si trova.

Va confermato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Attesa la particolare natura del presente giudizio si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008, proposto da [REDACTED], ogni altra domanda, eccezione o difesa allo stato disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:

Conferma l'ammissione al gratuito patrocinio.

Riconosce al ricorrente il diritto alla protezione per motivi umanitari.

Rigetta ogni altra domanda avanzata in atti.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Determina con separato decreto il compenso spettante all'avv. Di Pietro per il patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Perugia, 29.10.2018



Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo